



COMUNE DI PISA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 27 del 15/02/2024

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI INSEDIAMENTO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DI ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI E DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 27 DEL 9/07/2019 E CON DELIBERA N 45 DEL 24/02/2022: PROROGA

L'anno 2024 il giorno quindici del mese di Febbraio presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Nominativo	Funzione	Presenza	Assenza
CONTI MICHELE	SINDACO	X	
LATROFA RAFFAELE	VICE SINDACO	X	
BEDINI FILIPPO	ASSESSORE	X	
BONANNO GIOVANNA	ASSESSORE	X	
BUSCEMI RICCARDO	ASSESSORE		X
DRINGOLI MASSIMO	ASSESSORE	X	
GAMBINI GIULIA	ASSESSORE	X	
PESCIATINI PAOLO	ASSESSORE	X	
PORCARO GABRIELLA	ASSESSORE	X	
SCARPA FRIDA	ASSESSORE	X	

Partecipa alla riunione Il Vice Segretario: Balducci Alessandro

Presiede Il Sindaco: Michele Conti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 24/02/2022 ad oggetto “Divieto *temporaneo di insediamento di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, di esercizi commerciali alimentari e di attività artigianali alimentari, in attuazione dell’art 3 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione CC del 9/0772019*” per un periodo di due anni sono state introdotte delle limitazioni riguardanti l’insediamento di nuove attività di tipologia alimentare nell’area individuata dal regolamento;

PRESO ATTO che la suddetta delibera ha una validità di due anni dalla sua approvazione e pertanto la scadenza è prevista al 23/02/24;

VISTE:

- La relazione del Comandante della Polizia Municipale, agli atti dell’ufficio, dalla quale emerge la persistenza nell’area in questione del fenomeno della cosiddetta “mala movida”, che comporta rilevanti conseguenze sia sul piano della sicurezza urbana sia su quello della vivibilità del contesto urbano;
- La relazione dell’ufficio SUAP, anch’essa agli atti, con la quale sono state evidenziate alcune criticità emerse durante il periodo di applicazione della delibera della Giunta Comunale n 45 del 24/02/22 alle quali si intende dare soluzione;

PRESO ATTO che nonostante i due anni di limitazioni, esaminata l’attuale situazione come riportata nelle succitate relazioni e verificato che sussistano ancora oggi le motivazioni alla base dei provvedimenti di limitazione di cui alla Delibera di Giunta n 45 del 24/02/22, si rende necessaria una reiterazione delle suddette limitazioni apportando alcune modifiche riguardanti ulteriori limitazioni e deroghe;

VALUTATA l’opportunità di confermare che il divieto temporaneo di insediamento nella cosiddetta “Zona Rossa” riguardi essenzialmente, sia le nuove aperture all’interno della stessa, sia il trasferimento di attività di tipologia alimentare dall’esterno all’interno, sia l’aggiunta di attività alimentari rispetto a quelle già esistenti del settore non alimentare ad eccezione di quelle espressamente indicate nel presente provvedimento e precisamente:

- le attività temporanee e/o stagionali di cui agli articoli 17, 51 e 52 della LR 62/2018 e s.m. e i., di interesse pubblico, che si svolgano in continuità con gli anni precedenti e che abbiano rilevanza storico culturale e locale;
- la vendita di cialde e capsule per il caffè e prodotti similari, negli esercizi non alimentari specializzati in vendita di macchine da caffè, esclusa la degustazione sul posto;
- gli integratori alimentari preconfezionati negli esercizi non alimentari specializzati, quali abbigliamento sportivo, attività commerciali di vendita accessori per acconciatori, acconciatori;

Sono consentiti:

- i trasferimenti di attività nell’ambito della zona;
- gli ampliamenti di esercizi esistenti, ritenendo che gli stessi possano costituire un’occasione per apportare delle migliorie ai locali, favorendo così una riqualificazione generale di tutto il contesto e ritenuto, altresì, che in tali casi si applichi la disciplina prevista dal vigente Regolamento Edilizio, trattandosi, in tal caso di nuovo locale;
- il subingresso per acquisto/affitto di azienda relativa ad attività già esistente;

RITENUTO altresì che i locali debbono possedere inderogabilmente i requisiti igienico sanitari edilizi previsti dalle normative vigenti in materia e in particolare dal vigente Regolamento Edilizio Comunale stabilendo che solo nei casi di subingresso è ammessa l'attestazione di autocertificazione che "nulla cambia" nel processo produttivo e nel lay-out del locale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato illustrato nella seduta del tavolo per la concertazione locale svoltosi in data 13 febbraio 2024 a cui hanno partecipato le Associazioni Confcommercio - Pisa, Confesercenti Toscana Nord, così come risultante dal Verbale agli atti d'Ufficio, i quali hanno manifestato convergenza circa la necessità di prorogare temporaneamente la validità della delibera e contestualmente procedere all'avvio del procedimento di aggiornamento e revisione del Regolamento Comunale approvato con deliberazione CC del 9/0772019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9/07/2019 ad oggetto "*Nuova regolamentazione delle attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altre aree da tutelare –requisiti di qualità, limitazioni all'insediamento e attività vietate a salvaguardia degli interessi pubblici generali inerenti la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano*";

VISTA la Legge Regionale 62/2018 e s.m. e i. "Codice del Commercio" ed, in particolare, l'articolo 49 comma 2, che prevede la possibilità per i Comuni di imporre anche limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;

VISTO, in particolare:

- L'articolo 3 comma 1 del suddetto Regolamento Comunale, con cui, nell'intento di orientare l'offerta commerciale verso la qualità e tipicità dei prodotti del territorio, sono state disposte alcune limitazioni alle attività commerciali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e artigianali alimentari, per le aree identificate come Zona A e Zona B nella Planimetria;
- L'articolo 3 comma 2 che demanda la competenza alla Giunta Comunale l'individuazione di ulteriori limitazioni o deroghe;

DATO ATTO che, oltre a quanto sopra, l'eventuale apertura di nuove attività, in aggiunta a quelle esistenti, andrebbe ulteriormente a gravare sull'ambiente circostante anche in termini di impatto acustico, compromettendo ancora di più le condizioni di vivibilità di tali aree;

VALUTATA l'opportunità, sulla base di quanto sopra, di avvalersi della possibilità prevista dal sopracitato articolo 3 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2019, in attuazione dell'art. 49 comma 2 della LR 62/2018 e s.m. disponendo nelle aree suddette (Zona A e B, oltre a Via Roma e Via Carlo Cattaneo) il divieto temporaneo di insediamenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di esercizi commerciali alimentari e di attività artigianali alimentari da reiterare per un arco temporale di due anni;

VALUTATA INOLTRE, l'opportunità di non inibire eventuali attività temporanee e/o stagionali di cui agli articoli 17, 51 e 52 della LR 62/2018 e s.m. e i. e/ o attività di interesse pubblico, culturale e storico, da dimostrare in maniera formale con specifica documentazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., dal Dirigente della Direzione 8 "Ambiente- Demanio Marittimo- Golena Fluviale – Attività Produttive – Servizi demografici - Partecipazione", nel quale si attesta che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vista l'urgenza di procedere quanto prima agli adempimenti amministrativi necessari;

Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

1) Per le motivazioni citate in narrativa e quelle specificate nella relazione del Comandante della Polizia Municipale e nella relazione del Dirigente SUAP, entrambe agli atti dell'ufficio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9/07/2019, nelle Aree A e B individuate nella planimetria di cui all'Allegato 3 del medesimo (c.d. "aree tutelate") e nelle aree di Via Roma e Via Carlo Cattaneo, è reiterato, per la durata di due anni, dalla data di esecutività della presente deliberazione, **il divieto temporaneo** di insediamento delle seguenti attività:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- esercizi commerciali alimentari (sia di vicinato che di media/grande struttura) ad eccezione delle pescherie, le rivendite di pane, le rivendite di frutta e verdura (a condizione che presentino autocertificazione a non modificare il processo produttivo ovvero la notifica sanitaria per la vendita esclusiva di pane);
- attività artigianali alimentari (ad eccezione delle attività artigianali di panificazione, che sono consentite, purché presentino specifico atto unilaterale d'obbligo di impegno a non vendere alcol e a non consentire il consumo sul posto e che presentino autocertificazione a non modificare il processo produttivo ovvero la notifica sanitaria per la produzione esclusiva di pane);

nel suddetto divieto temporaneo di insediamento di nuove attività rientrano:

- il divieto di nuove aperture all'interno delle aree suddette;
- il trasferimento dall'esterno all'interno;
- l'aggiunta di somministrazione e/o di vendita (commerciale e/o artigianale) alimentare ad altra attività non alimentare già esistente.

2) Di dare atto che all'interno delle aree di cui al punto 1 restano comunque consentiti:

- il trasferimento nell'ambito delle suddette aree, ferma restando l'applicazione della disciplina prevista dal vigente Regolamento Edilizio;

- l'ampliamento di esercizi esistenti, ferma restando l'applicazione della disciplina prevista dal vigente Regolamento Edilizio;
- il subingresso per acquisto/affitto di azienda relativa ad attività già esistente, ferma restando l'applicazione della disciplina prevista dal vigente Regolamento Edilizio nei casi in cui a seguito di subingresso sia prevista l'apertura in un fondo diverso da quello precedente.

3) Di precisare che i prodotti a marchio (PISAs) all'interno della cosiddetta zona rossa potranno essere venduti solo negli Info Point Turistici del Comune di Pisa previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

4) Di dare atto che le aperture, i trasferimenti e gli ampliamenti nelle zone interessate dal divieto sono assoggettate al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio competente SUAP.

5) Di dare atto che nelle aree di cui al punto 1 sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e/o divieti previsti dal sopra citato Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9/07/2019.

6) Di stabilire altresì, che i divieti di cui al punto 1 non si applicano:

- alle attività temporanee e/o stagionali di cui agli articoli 17, 51 e 52 della LR 62/2018 e s.m. e i., e attività di interesse pubblico, che si svolgano in continuità con gli anni precedenti e che abbiano rilevanza storico culturale e locale, da dimostrare in maniera formale con specifica documentazione;
- la vendita di cialde e capsule per il caffè e prodotti simili negli esercizi non alimentari specializzati in vendita macchine da caffè, esclusa la degustazione;
- gli integratori alimentari preconfezionati negli esercizi non alimentari specializzati quali abbigliamento sportivo, attività commerciali di vendita accessori per acconciatori, acconciatori.

7) Di dare indirizzo ai competenti uffici comunali SUAP, Ufficio Edilizia e Polizia Municipale, nei termini previsti dalla legge 241/1990 e s.m.i. di adottare i provvedimenti, le verifiche e i controlli, ciascuno per le rispettive competenze.

8) Di partecipare la presente deliberazione al Segretario Generale e alle seguenti Direzioni/Uffici: Direzione 8 - Attività Produttive, all'Ufficio del Comandante Polizia Municipale; Direzione 9- Urbanistica – Edilizia Privata.

9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la GIUNTA COMUNALE

In ragione dell'urgenza di procedere quanto prima agli adempimenti amministrativi necessari,

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente

Michele Conti

Il Vice Segretario

Balducci Alessandro

Uffici Partecipati	
Dirigente Direzione 08	PM - Vice Comandante Vicario
SUAP	GRUPPI CONSILIARI
SUAP-EDILIZIA-PROD	DD 08 Ambiente – Demanio Marittimo – Golena Fluviale – Attività produttive – Servizi demografici – Partecipazione
Edilizia Privata - permessi di costruire - CILA - CIL	ISTRUTTORE1 SUAP
Ufficio del Comandante di Polizia Municipale - Sicurezza urbana	DD 09 Urbanistica – Edilizia privata – Espropri – Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica – Archivio di Deposito
Ufficio del Segretario Generale	DD 03 Patrimonio – Servizi Finanziari
SEGRETARIO GENERALE	